SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 2494

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2003

Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e quella di parlamentare europeo

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto (c.d. atto di Bruxelles).

Il disegno di legge, in particolare, prevede l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e l'ufficio di deputato o di senatore, stabilendo – conformemente alla disposizione contenuta nella decisione del 2002 – che tale incompatibilità abbia efficacia a partire dalle elezioni al Parlamento europeo che avranno luogo nel 2004.

La decisione europea del 2002 modifica la denominazione dei parlamentari europei.

Le rimanenti disposizioni della decisione risultano già sostanzialmente recepite nell'ordinamento positivo italiano.

L'articolo 1 del disegno di legge individua l'oggetto del disegno di legge.

L'articolo 2 modifica tutte le disposizioni di legge statale vigenti, in modo da fare riferimento ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non più ai «rappresentanti dell'Italia».

L'articolo 3 concerne le incompatibilità. Si è preferito, per ragioni di leggibilità della norma, eliminare l'attuale rinvio alla norma comunitaria contenuta nell'atto di Bruxelles, per riportare invece nell'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'intero contenuto dell'articolo 6 dell'atto di Bruxelles, così come modificato dalla decisione del 2002, con riferimento alle incompatibilità tra diversi incarichi all'interno delle istituzioni comunitarie.

E' stato poi inserito nella legge n. 18 del 1979 un articolo concernente le incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e le cariche a livello nazionale. L'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di deputato o senatore – insieme all'incompatibilità relativa agli incarichi nei governi nazionali – trova dunque disciplina in uno specifico articolo 5-bis della legge n. 18 del 1979.

Non viene modificato invece l'articolo 6 della legge, concernente l'incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento europeo e quella di Presidente di Giunta regionale o di assessore regionale.

Le incompatibilità tra le cariche regionali e quella di parlamentare europeo trovano comunque una disciplina diretta nella Costituzione. L'articolo 122, secondo comma, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede – tra l'altro – che nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio o ad una giunta regionale ed al Parlamento europeo.

L'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del disegno di legge è diretto a modificare l'articolo 44 della legge n. 18 del 1979, sì da precisare, per non determinare equivoci, che il giudizio sulle incompatibilità non si può estendere alla incompatibilità relativa all'incarico di parlamentare nazionale. In questo caso trova infatti applicazione la riserva in favore delle Camere, prevista dall'articolo 66 della Costituzione.

Con l'articolo 4 si definisce l'efficacia della nuova norma sulle incompatibilità per i parlamentari nazionali, conformemente a quanto previsto nella decisione. L'incompatibilità avrà effetto a partire dalle prossime elezioni europee del 2004.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge dà attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto.

Art. 2.

(Membro del Parlamento europeo)

1. In tutto l'ordinamento giuridico vigente, le parole: «rappresentante italiano al Parlamento europeo» ovvero: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», ovunque ricorrano, si intendono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia» e «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

Art. 3.

(Incompatibilità)

- 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
- «Art. 5. 1. La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di:
 - a) membro della Commissione europea;
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia europea o del

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

- c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE);
- *d)* membro della Corte dei conti europea;
 - e) mediatore europeo;
- f) membro del Comitato economico e sociale europeo e della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM);
 - g) membro del Comitato delle regioni;
- h) membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e l'EURATOM, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- *i)* membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti (BEI);
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea»;
- *b*) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
- «Art. 5-bis. 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
- *a)* con l'ufficio di deputato o di senatore;
- *b)* con la carica di componente del governo di uno Stato membro»;
- c) all'articolo 44, primo comma, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione».

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

(Efficacia)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5bis, comma 1, lettera a), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.